



TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
SEZIONE COMMERCIALE
Il Giudice Delegato

Letto i ricorsi ex articolo 68 e segg. CCII depositato in data 30-11-2022 da

1) DE RINALDIS ORONZO (c.f. DRNRNZ67H26E506M)

e in data 15 marzo 2023 dal coniuge dello stesso:

2) Cortellino Caterina (c.f. CRTCRN70E46E506G)

per la proposizione ai creditori di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato con l'ausilio del gestore della crisi, Dott. Ciro Armigero, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce;

esaminata la documentazione allegata ai ricorsi proposti – separatamente ma nella stessa procedura al fine di consentirne il coordinamento ex art. 66 co. 4 c.c.i.i. - dai suddetti coniugi, nonché quella integrativa depositata in adempimento dei decreti interlocutori di questo giudice del 6-12-2022 e del 22-02-2023;

letta la relazione del Gestore della Crisi e la relazione di integrazione e chiarimento dallo stesso depositata il 21-3-2023, unitamente agli allegati ivi indicati;

rilevato che la proposta – unitaria e da qualificare quindi quale richiesta di procedura familiare ex art. 66 c.c.i.i. - del piano di ristrutturazione dei debiti dei suddetti coniugi sembra soddisfare i requisiti previsti dalla legge;

- ritenuto pertanto necessario sentire i creditori;

ritenuto che la vendita dell'abitazione principale della famiglia – gravata da ipoteca – nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata Rg.n. 13/2021, disposta per il 30 maggio 2023, pregiudicherebbe la fattibilità del piano, per il venir meno anche dell'interesse dei ricorrenti ai pagamenti proposti e ritenuta pertanto meritevole di accoglimento l'istanza di misure protettive formulata dall'esecutata Cortellino Caterina con ricorso del 13-02-2023, depositato il 15-03-2023;

visto l'art.70 co. 4 c.c.i.i.

SOSPENDE

Il procedimento di esecuzione immobiliare n.13/2021, e le operazioni di vendita nell'ambito dello stesso disposte, fino alla conclusione del presente procedimento e dispone che il Gestore della crisi comunichi tale sospensione al professionista delegato della procedura esecutiva n.13/2021;

- letti gli artt. 67 e ss. del C.C.I.I.,

DISPONE

che il nominato Gestore della Crisi provveda alla pubblicazione, sul sito web del Tribunale di Lecce, del presente decreto per esteso, nonché di un estratto della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti contenente il nome dei ricorrenti e dei creditori e la misura della quale viene chiesta l'omologazione, con l'avviso che i soggetti interessati. Documentando tale loro qualità, potranno accedere all'integrale esame degli atti presso il gestore della crisi (indicandosi le relative modalità);

DISPONE

che a cura del nominato Gestore sia data comunicazione a tutti i creditori, immediatamente e comunque entro trenta giorni, sia del presente decreto, che della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti dei coniugi (come da ultimo integrati e rettificati), con avviso che ciascun creditore potrà presentare osservazioni – inviandole all'indirizzo PEC del Gestore della Crisi indicato nella comunicazione – nei venti giorni successivi alla comunicazione;

DISPONE

che, scaduto il termine previste dall'art.70 co.3 C.C.I.I., il Gestore della Crisi riferisca al G.D. e proponga eventuali modifiche al piano dallo stesso ritenute necessarie.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Lecce, 27/03/2023

Il Giudice designato

dott.ssa Anna Rita Pasca